

REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, lettera d), l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che è emersa la necessità di integrare e precisare alcuni punti del regolamento (CEE) n. 3813/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽²⁾; che per agevolare l'applicazione del regime agromonetario è opportuno abrogare detto regolamento, riprendendone le pertinenti disposizioni, emendate ed integrate, in un analogo atto normativo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, sono utilizzati per convertire gli importi espressi in moneta di paesi terzi e servono per determinare i tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che occorre precisare le pertinenti modalità di calcolo per le monete fluttuanti e in particolare per quelle dei paesi terzi il cui controvalore in ECU non è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che, per agevolare l'informazione degli operatori ed evitare pericoli di distorsione del mercato, è opportuno adeguare i tassi rappresentativi di mercato delle monete fluttuanti a date fisse, immediatamente successive a ciascun periodo di riferimento di base; che in caso di ingenti perturbazioni monetarie è tuttavia necessario che i tassi rappresentativi di mercato delle monete che fluttuano al di là di determinati limiti siano fissati rapidamente, basandosi su un breve periodo di riferimento;

considerando che, per garantire un'impostazione uniforme a livello comunitario e per semplificare la gestione amministrativa del regime degli scambi, i tassi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 593/91 ⁽⁴⁾, devono essere utiliz-

zati dagli Stati membri per convertire direttamente in moneta nazionale gli importi espressi in monete di paesi terzi;

considerando che il tasso di conversione agricolo deve poter essere applicato quanto più rapidamente possibile dopo il periodo di riferimento in base al quale è stato calcolato, in modo da evitare pericoli di distorsione del mercato o il conseguimento di indebiti vantaggi economici; che il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio di un mese deve essere adeguato in modo da tener conto dell'andamento del tasso rappresentativo di mercato qualora sia stata registrata una cospicua evoluzione monetaria;

considerando che è utile indicare l'ordine degli adeguamenti dei tassi di conversione nei casi in cui intervengono simultaneamente, in assenza di un riallineamento monetario; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, dev'essere innanzi tutto effettuato l'adeguamento del tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo e quindi, eventualmente, quello indicato dal medesimo paragrafo 3, tenendo conto del periodo di riferimento di base; che successivamente la stessa priorità si applica tenendo conto dei risultati ottenuti e della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

considerando che i dati relativi al mercato mondiale devono venir stabiliti, in ECU, a scadenze ravvicinate e con grande precisione; che per i pertinenti dati espressi in moneta nazionale degli Stati membri è quindi opportuno utilizzare un tasso di conversione agricolo specifico, uguale al tasso rappresentativo di mercato;

considerando che, in caso di riallineamento monetario, il periodo di riferimento assunto per stabilire i nuovi tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti dev'essere quanto più breve possibile, in modo da evitare movimenti speculativi di merci; che per modificare rapidamente i tassi di conversione agricoli è opportuno che la Commissione stabilisca i nuovi tassi dalle monete fisse, contestualmente a quelli delle monete fluttuanti, conformandosi agli smantellamenti minimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è d'uopo, nel rispetto delle finalità perseguite con l'introduzione del fattore di correzione, evitare le modifiche dei tassi di conversione agricoli dovute agli arrotondamenti operati nel calcolo del tasso rappresentativo di mercato delle monete fisse che rivalutano maggiormente;

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 26. 6. 1985, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14.